Cassazione penale sez. I, 27/02/2026, (ud. 27/02/2026- dep. 02/03/2026) - n. 8133

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da

Dott. DE MARZO Giuseppe - Presidente

Dott. MASI Paola - Consigliere

Dott. ZONCU Maria Greca - Consigliere

Dott. GAVONI Anna Maria - Relatore

Dott. NATALINI Aldo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Ra.Za. (CUI (Omissis)) nato Iran il (Omissis)

Ministero dell'Interno

Questura di Cosenza

avverso il decreto del 9 febbraio 2026 della Corte d'Appello di Catanzaro

Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;

sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI BIRRITTERI che conclude per il rigetto del ricorso;

sentite le conclusioni dell'Avv. Andrea Saccucci che insiste per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro convalidava il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore della provincia di Cosenza in data 6 febbraio 2026.

2. Avverso il provvedimento della Corte di appello di Catanzaro, l'interessato ha proposto ricorso, con l'atto a firma dell'Avv. Andrea Saccucci, deducendo quattro motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 6, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, degli artt. 7, 8, par. 2 e par. 3, lett. e), e 9 Direttiva 2013/33/UE, nonché dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) cod proc. pen., per avere il decreto impugnato fondato il giudizio di pericolosità sociale unicamente sul precedente penale a carico del trattenuto, senza effettuare alcuna valutazione specifica, concreta ed attuale della predetta pericolosità, in tal modo contravvenendo all'obbligo di una valutazione "caso per caso", come richiesto dal diritto interno e dal diritto dell'Unione europea.

Lamenta il ricorrente che la Corte di appello ancori il giudizio di pericolosità all'unico precedente penale gravante sul trattenuto, risalente al 2019, omettendo qualsiasi apprezzamento in ordine alla attualità e concretezza di tale pericolosità e così disattendendo l'obbligo di una valutazione individualizzata "caso per caso", imposto tanto dal diritto interno quanto dal diritto dell'Unione Europea.

Evidenzia inoltre il ricorrente l'erroneità della motivazione che indica il Ra.Za. detenuto in Italia in esecuzione di un mandato di arresto europeo, circostanza frutto di travisamento considerato che il ricorrente è stato "trasferito in Italia in esecuzione di MAE emesso dalle autorità italiane ed eseguito nel Regno Unito", e non detenuto in Italia in pendenza di MAE.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché dell'art. 6, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 142/2015, in relazione all'art. 606, comma 1, lett b) e lett. c) cod. proc. pen., per avere la Corte di appello fondato il giudizio di pericolosità su un fatto inesistente (pretesa detenzione in Italia in esecuzione di un mandato di arresto europeo), frutto di palese travisamento degli atti, con conseguente motivazione meramente apparente e violazione di legge.

Lamenta il ricorrente che la Corte di appello fonda il giudizio di pericolosità su un presupposto fattuale assolutamente inesistente, ossia sulla asserita detenzione in Italia in esecuzione di un MAE, incorrendo in un evidente travisamento degli atti e rendendo una motivazione meramente apparente in quanto il Ra.Za. è stato trasferito in Italia in esecuzione di un MAE emesso dalle Autorità italiane ed eseguito nel Regno Unito.

Evidenzia il ricorrente che tale elemento è stato valorizzato dalla Corte di appello ed ha dunque alterato il processo decisionale.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 6, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 142/2015 e dell'art. 14, comma 4 bis lett. b) del D.Lgs. 286/1998, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) cod proc. pen., in quanto il decreto impugnato ha ritenuto sussistente il pericolo di fuga sulla base di presupposti non tipizzati dalla norma (assenza del nucleo familiare in Italia) e nonostante il possesso da parte del trattenuto di una patente di guida britannica in corso di validità, la quale costituisce, in base al diritto italiano e britannico, un "documento equipollente".

Lamenta il ricorrente che la Corte di appello motiva sul pericolo di fuga sulla base di due circostanze che non sono idonee ad integrare i presupposti legittimanti il trattenimento, vale a dire l'assenza del nucleo familiare in Italia e la mancanza di un passaporto essendo in possesso di una patente di guida britannica in corso di validità.

Evidenzia il ricorrente quanto alla prima circostanza che si tratta di un presupposto non tipizzato nella norma di cui all'art. 6, comma 2 lett. d) D.Lgs. 145/2015; l'assenza di legami familiari sul territorio nazionale non consente di desumere il rischio di fuga, ma richiede un accertamento in termini di concretezza e attualità della pericolosità sulla base dei criteri tipizzati e delle circostanze specifiche del caso.

Quanto alla seconda circostanza, il ricorrente deduce che l'art. 14 comma 4 bis, lett. b) del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, richiamato dall'art. 6 del D.Lgs. 142/2015, individua, quale indice del rischio di fuga, il mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, senza tuttavia specificare che debba trattarsi di un documento valido ai fini dell'espatrio. La disposizione, pertanto, dovrebbe essere interpretata nel senso che è sufficiente la disponibilità di un documento idoneo all'identificazione personale. La patente di guida britannica in corso di validità costituisce documento equipollente ai fini dell'identificazione.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 6, comma 5, del D.Lgs. 142/2015 e dell'art. 14, comma 1 -bis, del D.Lgs. 286/1998, nonché dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c) cod proc. pen., in quanto il decreto impugnato ha omesso di verificare la necessità e proporzionalità della misura del trattenimento nonché la praticabilità di misure alternative meno afflittive.

Lamenta il ricorrente che la Corte di appello ha omesso di procedere alla verifica in ordine alla necessità e proporzionalità della misura del trattenimento, nonché alla praticabilità di misure alternative meno afflittive.

Evidenzia il ricorrente che sia nel corso dell'udienza di convalida che nella memoria difensiva depositata in data 9 febbraio 2026, il Ra.Za. ha espressamente sollecitato l'applicazione di una misura alternativa al trattenimento essendo in possesso di un valido documento di riconoscimento e non essendo il provvedimento espulsivo riconducibile alle ipotesi ostative di cui all'art. 14, comma 1 bis del D.Lgs. 286/98.

5. Con discussione orale, il Sostituto Procuratore generale, Luigi Birritteri, ha concluso per il rigetto del ricorso.

6. L'avv. Andrea Saccucci ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Ra.Za. è fondato nei termini che seguono.

2. Innanzi tutto, sono fondati il primo ed il secondo motivo.

2.1. Va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il giudice, nell'accertare la pericolosità sociale del trattenuto "...non può limitarsi alla valutazione dei suoi precedenti penali, ma deve compiere il suo esame in base ad un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il suo giudizio anche all'esame complessivo della personalità dello straniero, desunta dalla sua condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, verificando in concreto l'attualità della pericolosità sociale" (Sez. 1 civ., ord. n. 20962 del 31/07/2019, relativa ad un'espulsione disposta sulla base dei presupposti di cui all'art. 13, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 286/1998). Va tenuto presente, invero, che il trattenimento dello straniero costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzati trattenimenti o proroghe non rigidamente ancorati a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giurisdizionale e del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Sez. 1 civ., n. 6064 del 28/02/2019, Rv. 653101 - 01).

Osserva il Collegio che la Corte di appello di Catanzaro ritiene che la condizione di pericolosità sociale del Ra.Za., desumibile dal reato commesso dal richiedente protezione internazionale sia indice di pericolosità sociale dello stesso unitamente al fatto che è stato detenuto in Italia in esecuzione di un mandato d'arresto europeo.

Tuttavia, tali conclusioni trascurano di considerare che la pericolosità sociale dello straniero deve essere valutata in termini di attualità e concretezza, caso per caso, dovendo estendersi il giudizio relativo a tale pericolosità anche all'esame complessivo della personalità dello straniero, desunta dalla sua condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola.

3. Infondato è, invece, il terzo motivo.

3.1 Va premesso che l'art. 14 comma 1 -bis del D.Lgs. 286/1998 stabilisce che nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'art. 9, comma 10, e dell'art. 13, commi 1 e 2, lett. c) del presente testo unico o ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle misure alternative al trattenimento previste.

Proprio in ossequio ai principi sanciti dell'Unione europea, l'ordinamento interno ha introdotto le misure alternative al trattenimento recependo espressamente il disposto dell'art. 15 della Direttiva 2008/115/CE secondo cui "salvo che nel caso concreto possano essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di in paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento, in particolare quando: a) sussiste un rischio di fuga; b) il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento".

La facoltà del Questore di disporre tali misure è, però, subordinata al possesso da parte dello straniero di un passaporto o documento equipollente in corso di validità ed alla circostanza che l'espulsione non sia stata disposta per ragioni di pericolosità sciale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c) del suddetto decreto.

Nel caso in esame il ricorrente ha prodotto la patente di guida rilasciata dalle Autorità del Regno Unito, in corso di validità.

Va ulteriormente premesso che si può considerare equipollente al passaporto soltanto un documento che adempia, sulla base di convenzioni internazionali, alle funzioni di identificare, sino a prova contraria, il suo titolare, di consentirne l'ammissione in Italia e di garantirne la riammissione nello Stato che lo ha rilasciato (v. i principi affermati da Sez. 6, n. 5189 del 22/12/1997, dep. 1998, Rv. 209685 -01).

Non può, pertanto, considerarsi equipollente il documento prodotto dal ricorrente.

Va, altresì, osservato che la mancanza di un documento valido per l'espatrio rientra nelle condizioni delle quali si deve tener conto al fine di apprezzare il rischio di fuga e impone pertanto il trattenimento, non potendosi considerare in favor ulteriori elementi, quali quelli costituiti da legami familiari (Sez. 1, n. 40522 del 16/12/2025).

È in tale contesto che va apprezzato il concorrente profilo dell'assenza di un nucleo familiare in Italia, razionalmente apprezzato come assenza di radicamento in un determinato luogo.

4. Il quarto motivo resta assorbito nell'accoglimento dei primi due.

5. Queste ragioni impongono di ribadire la fondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso esaminati congiuntamente con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro.

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO °OMETTERE LE GENERALITÀ' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.Lgs. 196/03 E SS.MM.

Così è deciso in Roma, il 27 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2026.